



COMUNE DI FRASSINO

Provincia di Cuneo

Tel. - Fax 0175/97.69.10 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00517740049

R E G O L A M E N T O PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI (Art. 12 della legge 7.8.90, n. 241)

ART. 1

Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

La sua approvazione ed ogni sua modifica è competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

ART. 2

I contributi finanziari possono essere disposti per pubblicazioni, manifestazioni turistiche, musicali, sportive, feste patronali, culturali, per convegni, congressi, tavole rotonde e incontri di studi che si svolgono e/o interessano il territorio del Comune di Frassino.

Possono essere ammessi a contributo, Biblioteche, Le Associazioni Turistiche Pro Loco, Le Associazioni Culturali, le Cooperative turistiche, i Comitati Organizzatori, i Parroci, i Massari, Circoli Ricreativi e Culturali, Enti Pubblici e istituzioni scolastiche operanti sul territorio Comunale e con sede nel Comune.

E' fatto assoluto divieto di assegnare contributi finanziari a singoli privati, ad eccezione dei casi previsti al successivo articolo 7.

ART. 3

Le domande in carta libera, dovranno pervenire agli uffici comunali, preferibilmente entro 30 giorni prima della data della manifestazione, corredata dalla seguente documentazione:

- a) per la prima domanda copia dell'atto costitutivo e/o relativo statuto dell'associazione richiedente, ove esistente;
- b) previsione analitica della spesa.

A manifestazione effettuata e comunque non oltre 45 giorni dopo la manifestazione, a cura dell'associazione richiedente dovrà essere trasmessa, per la liquidazione del contributo, la seguente documentazione:

- consuntivo analitico della spesa, completo, anche, della voce Entrata, sotto la quale dovranno essere indicati gli eventuali contributi di Enti pubblici e/o privati assegnati e gli introiti ed incassi di qualsiasi tipo.

ART. 4

Possono essere, inoltre, concessi contributi finanziari per attività sociali ed associazioni e/o gruppi di volontariato ed enti morali che non abbiano fine di lucro e che espletino, sul territorio comunale, servizi di pubblico interesse apprezzati



COMUNE DI FRASSINO

Provincia di Cuneo

Tel. - Fax 0175/97.69.10 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00517740049

Possono essere, infine, concessi contributi finanziari a Società o Consorzi di privati o Cooperative quando, nell'espletamento di un servizio di pubblico interesse, si siano consolidati negli ultimi tre esercizi finanziari, perdite tali che ne compromettano l'ulteriore espletamento del servizio erogato.

ART. 5

Possono essere concessi contributi a Consorzi "Rueide" o singoli cittadini che espletino, anche occasionalmente, servizi o eseguano manufatti di generale interesse per la collettività. In tal caso l'ammontare e le modalità del contributo devono essere decisi preventivamente dal C.C. e liquidati dopo la presentazione di note giustificative della Spesa.

ART. 6

A sostegno della Pro Loco di Frassino, in via ricorrente, annualmente, è corrisposto, su semplice richiesta, il contributo ordinario stanziato nei rispettivi bilanci di previsione.

Nelle istanze per contributi straordinari devono essere precisati i mezzi eventualmente disponibili a proprio carico e precisate, analiticamente, le esigenze di carattere straordinario che giustificano l'intervento.

ART. 7

Possono, infine, essere concessi contributi finanziari a singoli privati, solo, quando gli stessi, per impedimenti accertati, non potendo usufruire dei pubblici servizi, erogati dal Comune alla generalità della popolazione, sono costretti a proprie spese, ad espletarli direttamente.

Nel presente articolo rientrano i contributi per trasporto alunni, per sgombero neve, per manutenzione e pulizia cunette stradali, ecc...

Le domande, in carta semplice, dovranno indicare la spesa sostenuta, sulla quale viene richiesto il contributo.

Nell'ambito dell'assistenza scolastica possono essere concessi contributi finanziari ai genitori degli alunni della scuola dell'obbligo per il diritto allo studio ed alle scuole per attività didattiche.

ART. 8

L'esonero dal pagamento di quote, poste a carico dell'utente dell'Amministrazione Comunale, per l'espletamento di servizi a domanda individuale (trasporto alunni, refezione scuola materna, trasporto scolastico tempo prolungato, corsi di orientamento musicale, ecc..) può essere disposto solo a favore di cittadini in particolare condizioni di indigenza.

Le domande, in carta libera, devono essere presentate entro trenta giorni dalla usufruizione del servizio e corredate dallo stato di famiglia e dalla fotocopia del mod. 740 dell'anno precedente o idonea dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge.



COMUNE DI FRASSINO

Provincia di Cuneo

Tel. - Fax 0175/97.69.10 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00517740049

ART. 9

Le integrazioni di rette di ricoveri o case di riposo, possono essere disposte, solo, nei seguenti casi:

- a) pensione insufficiente a coprire la retta;
- b) mancanza di beni immobili di proprietà;
- c) inesistenza o irreperibilità di persone tenute per legge ai sensi dell'art. 433 C.C. quali il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli, i suoceri, i generi e le nuore.

Le domande, in carta libera, dovranno essere presentate corredate dallo stato di famiglia, fotocopia del libretto di pensione, mod. 740 o idonea dichiarazione sostitutiva.

Le pratiche saranno istruite dall'apposito servizio sociale se esistente o, in mancanza, dall'ufficio di polizia municipale.

ART. 10

Al di fuori dei casi contemplati dal presente regolamento è fatto divieto di assegnare contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli che dovessero risultare stabiliti da leggi dello Stato o della Regione.

"Capo XII - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA"

ART. 11

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 12

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.



COMUNE DI FRASSINO

Provincia di Cuneo

Tel. - Fax 0175/97.69.10 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00517740049

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 13

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 67 DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 06.12.1990 E SUCCESSIVE: N. 12 DEL 10.3.1991 E N. 16 DEL 1.6.1992

IL SINDACO

(MATTEO BERNARDINO)

IL SEGRETARIO

(BRAMARDO GIORGIO)